
Allegato "A" al n. 34700 di raccolta

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico locale denominata "SO.RI.SO S.R.L. "
2. Alla società possono partecipare più Enti pubblici locali, singolarmente o consorziati per lo scopo.

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede nel comune di Cossato, (BI), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. La Società potrà istituire o sopprimere uffici, filiali, agenzie, succursali e rappresentanze sull'intero territorio provinciale.

Art. 3 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto esclusivo l'attività di preparazione,

somministrazione pasti e di gestione del servizio mense.

La società a totale partecipazione pubblica realizza la parte prevalente, e comunque non inferiore alla percentuale stabilita dalla legge per le società "in house", della propria attività con gli Enti Locali soci, mentre l'attività residua è destinata in via esclusiva a conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

2. La Società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale all'oggetto sociale esclusivo potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari, immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi.

3. La società non può assumere partecipazioni in altre società.

Art. 4 - Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere sciolta anticipatamente e/o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci in osservanza delle norme di legge e del presente statuto.

Art. 5 - Domicilio dei Soci

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Art. 6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 51.000,00 (cinquantunmila virgola zerozero) diviso in quote di legge e potrà essere aumentato osservando le disposizioni di legge al riguardo.

2. In caso di aumento di capitale sociale sarà riservato il diritto di sottoscrizione ai soci salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 7 - Diritti dei soci

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2. Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, secondo comma, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che provvederà entro congruo termine ad assicurare la consultazione richiesta.

3. La consultazione potrà svolgersi durante l'orario di lavoro della società e con modalità e durata da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività. La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la società.

Art. 8 - Quote e loro trasferimento

1. Le quote sono tutte nominative e trasferibili secondo le modalità di legge e come di seguito precisato, ferma restando la totale proprietà pubblica della società.

2. Le quote sono trasferibili per atto tra vivi ad altri enti locali e/o a soggetti di diritto pubblico, di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.LGS n. 165/2001, solo dopo averle offerte in prelazione ai soci; in caso di mancato esercizio della prelazione la cessione della quota stessa verso tali soggetti sarà libera.

ART. 9 - Trasferimento delle partecipazioni

1. In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci risultanti dal Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

2. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

3. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

4. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio

della prelazione loro spettante.

5. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Tuttavia nel caso in cui i soci dichiarino di voler acquistare la partecipazione, ma di ritenere non congruo il corrispettivo, la stima sarà demandata, a spese dei soci che ne fanno richiesta, ad un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione in cui ha sede legale la società.

Qualora il valore determinato dall'arbitro unico dovesse risultare inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) rispetto al corrispettivo richiesto, il cedente potrà revocare la propria offerta di vendita.

In caso contrario, qualora la stima dovesse risultare superiore al corrispettivo richiesto, il valore di stima diventerà la nuova base di offerta.

6. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all' acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

7. Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione

acquistare tra quelle oggetto di trasferimento.

8. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto innanzi descritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nell'elenco soci risultante dal Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

ART. 10 – Recesso

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- il cambiamento del tipo della società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso indicate dal presente statuto;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma del Codice Civile.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso spetta altresì in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo C.c.; in tale caso il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla

sottoscrizione della partecipazione.

2. Il socio che intende recedere dalla società nei casi di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o dell'organo amministrativo della decisione che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

In detta comunicazione devono essere indicate le generalità del socio recedente e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

3. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

4. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta idonea iscrizione presso il Registro Imprese. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

5. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società nelle modalità di cui all'art. 11 del

presente statuto.

Art. 11 — Liquidazione delle partecipazioni

1. Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del valore del patrimonio sociale, nelle ipotesi di recesso e nelle altre ipotesi previste dalla legge, tenendo conto del loro valore di mercato riferito al giorno in cui si è realizzato il diritto al rimborso.

2. L'organo amministrativo comunica agli altri soci la necessità di liquidare la quota, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, invitandoli a trovare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso della quota e per la modalità ai sensi dei seguenti punti 4 e 5.

3. Ove, entro i termini di cui sopra, non risulti il raggiungimento di un accordo tra i soci, la valutazione è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, su istanza della parte più diligente che provvede anche alle spese.

4. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, o anche per quote diverse, o in favore solo di alcuni dei soci, quando vi sia in tal senso l'accordo scritto di tutti i soci, oppure da parte di un terzo, purché ente pubblico, concordemente individuato dai soci medesimi.

5. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente; in questo ultimo caso si applica l'art. 2482

C.c. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma 5 C.c.

Art. 12 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci; i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal codice civile, dalle presenti norme per il funzionamento della società nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina dell'organo amministrativo;
- c. la nomina del revisore o del collegio sindacale qualora ne ricorrano le condizioni;
- d. le modifiche dell'atto costitutivo/statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 bis C.c. in caso di riduzione del capitale per perdite;
- g. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e

alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione del/i liquidatore/i e i criteri di svolgimento della liquidazione;

h. la decisione in ordine all'esclusione di un socio;

i. l'approvazione dei piani previsionali operativi e finanziari.

3. L'Assemblea e' convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, con avviso a mezzo lettera raccomandata spedita ai soci o a mezzo fax o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dall'iscrizione presso il Registro Imprese, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Nella lettera di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

5. Nello stesso avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

6. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima. In assenza dell'organo amministrativo l'assemblea è convocata dal socio di maggioranza

7. L'assemblea dei soci potrà nominare direttori, procuratori ad

negozia e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti fermi i limiti di cui all'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 175/2016 e successive modifiche di legge.

Art. 13 - Partecipazione alle Assemblee

1. Possono intervenire alle assemblee esclusivamente coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.
2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire alle assemblee può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona.
3. Ogni socio o persona non potrà essere portatore di più di una delega.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

Art. 14 - Presidenza e maggioranze

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dai soci in assemblea.
2. L'Assemblea nomina il segretario che può anche non essere socio.
3. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale tranne che per le decisioni ex art. 2479 Codice Civile per i quali è necessario un quorum deliberativo pari al 70% del capitale sociale.

Art. 15 - Organo Amministrativo

1. La Società e' amministrata da un Amministratore Unico o da un Organo Collegiale nella forma del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo sono nominati dall'Assemblea con i quorum previsti al precedente art. 14, comma 3.

3. I componenti dell'Organo Amministrativo vengono scelti al di fuori dei componenti le amministrazioni degli Enti soci; l'Organo Amministrativo dura in carica per un triennio o per un diverso periodo stabilito dai soci in sede di nomina e può essere rinominato; in ogni caso il parametro temporale naturale è riferito all'esercizio sociale.

4. In conformità al regolamento di attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120, la nomina di Organo amministrativo a composizione collegiale è effettuata con modalità tali da garantire che il "genere" meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti l'organo.

5. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

6. Se nel corso dell'esercizio si verifici la mancanza di un Amministratore, da qualunque causa determinata, l'Assemblea dei soci provvede alla nuova nomina entro 30 giorni.

7. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere fra i suoi membri, il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea ed eventualmente uno o più amministratori delegati nei limiti consentiti dall'art. 11 comma 9 D. Lgs. 175/2016.

8. Con riferimento all'art. 11, comma 6, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo né colpa grave, che si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in tal senso.

Art. 16 - Adunanza dell'Organo Amministrativo Collegiale

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

2. La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso spedito a tutti gli amministratori almeno otto giorni prima e in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di

voti dei presenti.

5. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Art. 17 - Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di legge ex D.Lgs. n. 175/2016 in materia di controllo analogo congiunto e dell'articolo 22 del presente Statuto, l'organo Amministrativo è investito dei poteri di ordinaria amministrazione, mentre per tutte le operazioni di straordinaria amministrazione dovrà, preventivamente, essere autorizzato dall'assemblea dei soci o secondo quanto previsto dal citato articolo 22 del presente Statuto.

Sono da intendere, comunque, atti di straordinaria amministrazione tutti quelli che stabilirà l'assemblea al momento della nomina dell'Organo Amministrativo o durante il mandato.

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, ad eccezione delle materie di competenza di direttori, procuratori ad negocia e mandatari in genere, che abbiano la rappresentanza sostanziale, nei quali casi ad essi spetta anche la rappresentanza processuale, con facoltà di promuovere azioni, ricorsi e istanze giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione.

3. L'Organo Amministrativo potrà nominare direttori, procuratori ad negocia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti nei limiti consentiti dall'art. 11 comma 9 D. Lgs. 175/2016.

Art. 18 - Compensi all'Organo Amministrativo

1. All'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo, che verrà determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Art. 19 - Direttore Generale e Responsabile Tecnico

1. La direzione della Società può essere affidata ad un Direttore Generale e/o ad un Responsabile Tecnico.

2. Al Direttore Generale o al Responsabile Tecnico, con i poteri di cui alle rispettive delibere di nomina, spetta il compito di gestire l'azienda sotto l'aspetto tecnico-organizzativo e gestionale in genere, l'approvvigionamento e la direzione del personale; rientrano tra i compiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'applicazione di tutta la normativa inerente la sicurezza nell'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successivi), la normativa inerente ogni aspetto in materia igienico sanitaria e alimentare, la normativa in materia di cucine e di inquinamento, e l'applicazione di tutta la normativa inerente ogni aspetto in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 e successivi).

3. Il Direttore generale e il Responsabile Tecnico avranno la rappresentanza della società entro i limiti stabiliti all'atto delle rispettive nomine.

Art. 20 - Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1 (primo) gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società : in questo caso, l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 21 - Utili

1. Gli utili di bilancio saranno ripartiti come segue:

- 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- la restante parte sarà reinvestita o redistribuita ai soci, secondo la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria che approva il bilancio.

Art. 22 – Controllo analogo congiunto degli enti locali soci

1. I Soci affidatanti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 comma 1 D. Lgs. 175/2016, esercitano sulla società in forma congiunta, un controllo analogo a quello dagli stessi esercitato nei confronti dei propri servizi interni, attraverso l'esercizio dei diritti di cui al presente statuto e in ottemperanza alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di società in house providing, nelle forme, composizione e modalità di funzionamento definite con apposito patto parasociale.

La società ha l'obbligo di fare proprio e di osservare le diverse forme integranti il controllo analogo nonché le ulteriori estensioni e modalità di esercizio dello stesso previste da nuove leggi e/ o disposizioni normative sovraordinate in materia.

2. Il patto parasociale, il quale può avere durata superiore a cinque anni in quanto previsto dalla vigente normativa, deve prevedere che il controllo analogo sia assicurato dai sindaci, o loro delegati, di tutti gli enti locali soci che abbiano affidato alla società la gestione dei servizi dedotti nell'oggetto sociale secondo il modello in house providing, nonché dal legale rappresentante delle altre pubbliche amministrazioni soci che abbiano effettuato affidamento dei citati servizi alla società.

3. Il patto parasociale deve altresì prevedere che l'attività di controllo e coordinamento si espleti attraverso poteri di iniziativa, di monitoraggio, di verifica sull'attività della società e sull'operato dell'Organo Amministrativo, di espressione di pareri preventivi, obbligatori e vincolanti sugli atti od operazioni ritenute di carattere strategico dai soci pubblici affidanti i servizi.

4. I soci possono prevedere, mediante la conclusione di appositi patti parasociali, al fine di rendere effettivo il requisito del controllo analogo anche da parte degli enti titolari di partecipazioni minoritarie che decisioni relative alla gestione della società vengano assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino sia la maggioranza del capitale sociale che la maggioranza capitaria dei soci.

5. Gli atti di amministrazione adottati in deroga o in contrasto con gli atti di indirizzo e con i pareri obbligatori e vincolanti emessi in sede di esercizio di controllo analogo sono da ritenersi nulli e costituiscono motivo di revoca per giusta causa dell'Organo Amministrativo che li ha adottati. Salva l'azione di risoluzione del

rapporto per giusta causa nei confronti del Direttore Generale e/o Direttore Tecnico per quanto di diretta relativa responsabilità.

Art. 23 - Revisore dei conti

1. Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, la società potrà provvedere alla nomina di un revisore unico. 2. Il revisore unico, se nominato, dovrà essere scelto ai sensi di legge, durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto.

3. L'emolumento del Revisore è determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo l'Assemblea procederà, ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile, alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. L'Assemblea delibererà tanto per la nomina che per la revoca dei liquidatori con le maggioranze previste dall'art. 14 comma 3.

Art. 25 - Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Biella - autorizzazione del Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Entrate n.5576/94 del 6.4.1994, n.8651 del 7.3.01.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si

trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Registrato a Biella il 19 giugno 2017 al n. 3233.